



CITTA' DI CAVARZERE

(Città Metropolitana di Venezia)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

Approvato con delibera C.C. n. 66 in data 29/11/2017
Modificato con delibera C.C. n 13 in data 28/04/2023

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento	5
Art. 2 - Definizione delle entrate (articolo modificato)	5
Art. 3 - Forme di gestione (articolo modificato).....	5
TITOLO II - ENTRATE TRIBUTARIE	5
CAPO I - STATUTO DEL CONTRIBUENTE.....	5
Art. 4 - Statuto del contribuente.....	5
Art. 5 - Chiarezza delle norme regolamentari.....	6
Art. 6 - Certezza delle norme	6
Art. 7 - Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali	6
Art. 8 - Rapporti con Associazioni, CAAF e Ordini professionali (abrogato)	6
Art. 9 - Comunicazioni di atti e notizie al servizio tributi	6
Art. 10 - Assistenza al contribuente.....	7
CAPO II - RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI.....	7
Art. 11 - Oggetto	7
Art. 12 - Cause ostantive.....	7
Art. 13 - Ravvedimento del contribuente.....	7
Art. 14 - Esimenti.....	8
CAPO III - DIRITTO D'INTERPELLO	8
Art. 15 - Oggetto	8
Art. 16 - Materie oggetto di interpello	8
Art. 17 - Procedura ed effetti	8
Art. 18 - Legittimazione e presupposti	9
Art. 19 - Contenuto delle istanze	9
Art. 20 - Inammissibilità delle istanze	10
CAPO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	10
Art. 21 - Oggetto dell'adesione	10
Art. 22 - Ambito dell'adesione.....	10
Art. 23 - Competenza.....	11
Art. 24 - Attivazione del procedimento	11
Art. 25 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.....	11
Art. 26 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	11
Art. 27 - Svolgimento del contraddittorio	12
Art. 28 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione	12
Art. 29 - Esito negativo del procedimento	12
Art. 30 - Modalità di pagamento.....	13
Art. 31 - Perfezionamento ed effetti della definizione.....	13

Art. 32 - Conciliazione giudiziale.....	13
CAPO V - RECLAMO E MEDIAZIONE.....	13
Art. 33 – Oggetto (articolo modificato).....	13
Art. 34 - Effetti.....	14
Art. 35 - Competenza.....	14
Art. 36 - Valutazione.....	15
Art. 37 - Perfezionamento e sanzioni.....	15
CAPO VI - AUTOTUTELA.....	16
Art. 38 - Esercizio dell'autotutela	16
Art. 39 - Effetti.....	16
CAPO VII - RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, DILAZIONI E RIMBORSI.....	16
Art. 40 - Regole generali per la riscossione volontaria e coattiva (articolo modificato)	16
Art 40 bis - Accertamento esecutivo tributario	18
Art 40 ter - Accertamento esecutivo patrimoniale	18
Art 40 quarter- Riscossione coattiva	19
Art. 41 - Azioni cautelari ed esecutive.....	19
Art. 42 - Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione(articolo modificato)	19
Art. 43 - Agevolazioni in caso di realizzazione di opere pubbliche	19
Art. 44 - Agevolazioni a favore degli enti no profit	20
Art. 45 - Dilazione dei debiti non assolti (articolo modificato).....	20
Art. 46 - Definizione e versamenti.....	21
Art. 47 - Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo.....	22
Art. 48 – Rimborsi (articolo modificato)	22
Art. 49 - Accollo del versamento	22
Art. 50 - Compensazione	22
Art. 51 - Interessi	23
Art. 52 - Sospensione o differimento del versamento.....	23
Art. 53 - Compensi incentivanti.....	23
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	23
Art. 54 - Soggetti responsabili delle entrate extratributarie	23
Art. 55 - Rapporti con i cittadini.....	23
Art. 56 - Accertamento delle entrate extratributarie	24
Art. 57 - Dilazione di pagamento delle entrate extratributarie	24
Art. 58 - Rimborsi delle entrate extratributarie.....	24
Art. 59 - Regole generali per la riscossione volontaria e coattiva	25
Art. 60 - Azioni cautelari ed esecutive.....	25
Art. 61 - Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione	26
Art. 62 - Autotutela ad iniziativa del soggetto obbligato.....	26

Art. 63 - Esercizio dell'autotutela	26
TITOLO IV - CONTROLLI AGENTI CONTABILI	27
CAPO I - AGENTI CONTABILI.....	27
Art. 64 - Oggetto	27
Art. 65 - Concessione di riscossione del tributo	27
Art. 66 - Regole generali sul conto della gestione	27
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI.....	28
Art. 67 - Norme di rinvio	28
Art. 68 - Entrata in vigore	28
Art. 69 - Disciplina transitoria.....	28

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'art. 52 del D.Lgs.15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti attuativi della legge delega n. 23/2014.
2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
3. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali, ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei Comuni e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Al Consiglio comunale compete la determinazione dell'indirizzo generale, la copertura generale dei servizi e la programmazione delle entrate.

Art. 3 - Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, anche singolarmente per ciascuna di esse, e per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste nell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i..
2. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere improntata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

TITOLO II - ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 4 - Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si

assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate nel D.Lgs. n. 212/2000, recante lo "Statuto del Contribuente":

- a) chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - b) pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - c) semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - d) rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.
2. Al fine di dare attuazione alle statuizioni di cui al comma precedente in materia tributaria, vengono disciplinati i seguenti istituti:
- a) Diritto di interpello;
 - b) Accertamento con adesione;
 - c) Reclamo e mediazione;
 - d) Autotutela;
 - e) Compensazione;
 - f) Rateazione.

Art. 5 - Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi

Art. 6 - Certezza delle norme

1. Al fine di garantire al contribuente la certezza del comportamento tributario è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al Capo III del presente regolamento.

Art. 7 - Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura un servizio di informazione ai cittadini in materia di nuovi tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:
 - a) servizio di front office e on line;
 - b) affissione di manifesti negli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale;
 - c) distribuzione di vademecum informativi sui nuovi tributi;
 - d) comunicati stampa sui quotidiani locali e sul web.
2. Presso gli sportelli del Servizio Tributi è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi. I medesimi atti sono visionabili nel sito internet del Comune.
3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Art. 8 - Rapporti con Associazioni, CAAF e Ordini professionali (abrogato)

Art. 9 - Comunicazioni di atti e notizie al servizio tributi

1. Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni, attinenti alla definizione della situazione, che risultino già in possesso del Comune o di altre pubbliche

amministrazioni indicate dal medesimo contribuente. E' facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.

Art. 10 - Assistenza al contribuente

1. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, su richiesta dell'interessato, al calcolo del tributo, alla compilazione dei modelli di versamento, alla guida nella compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente.
2. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente. Il Servizio Tributi non assume alcuna responsabilità per errori derivanti da notizie/informazioni inesatte o incomplete.

CAPO II - RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Art. 11 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina il così detto ravvedimento operoso e le cause di esimente nell'ambito del pagamento dei tributi locali.

Art. 12 - Cause ostative

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento operoso l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia già ricevuto comunicazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'avvio di attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Art. 13 - Ravvedimento del contribuente

1. Il ravvedimento operoso, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento nei confronti dell'autore o dei soggetti solidalmente obbligati, è articolato come segue:
 - a) Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
 - b) Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
 - c) Ravvedimento Medio: applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
 - d) Ravvedimento Lungo: applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza dell'obbligo di dichiarazione, la data di riferimento è quella di un anno dalla scadenza del termine di versamento. Prevede una sanzione fissa del

- 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
 3. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo.

Art. 14 - Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
3. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune o Concessionario incompetente. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione del tributo o degli interessi legali, ove il Comune non possa procedere a recupero diretto delle somme presso l'ente o il concessionario che le ha percepite.

CAPO III - DIRITTO D'INTERPELLO

Art. 15 - Oggetto

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, dell'articolo 11 della Legge n. 212/2000, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D.lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Cavarzere.

Art. 16 - Materie oggetto di interpello

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 17 - Procedura ed effetti

1. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non venga comunicata al contribuente entro il termine previsto, il

silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Art. 18 - Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

Art. 19 - Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della

- Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
 3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 20 - Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze di interpello sono inammissibili se:
 - a) sono prive dei requisiti di cui all'articolo 19;
 - b) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
 - c) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - d) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - e) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 19, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

CAPO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 21 - Oggetto dell'adesione

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/1997 e dell'art.52 del D.lgs. 446/1997, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del D.lgs. 19/6/1997 n. 218 e successive modificazioni.
2. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
3. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel D.lgs. 218/1997.

Art. 22 - Ambito dell'adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.

2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

Art. 23 - Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 24 - Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
 - b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
 - c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 25 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
 - b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
 - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligarietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

Art. 26 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Art. 27 - Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Art. 28 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

Art. 29 - Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 30 - Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 31 - Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 30, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento;
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Art. 32 - Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

CAPO V - RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 33 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del D.lgs. 546/92 e s.m.i e si applica alle

controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Cavarzere nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 17 bis del D.lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D.lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 34 - Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
 - a) l'ufficio competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
 - d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del D.lgs. 546/1992.

Art. 35 - Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del D.lgs. 546/1992 devono indicare:
 - a) il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
 - b) le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.
2. Quando, per ragioni organizzative o di dimensione dell'ente, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.
3. Con apposito atto di giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.
4. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del D.lgs. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di

norme legislative e regolamentari.

Art. 36 - Valutazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:
 - a) all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - b) al grado di sostenibilità della pretesa;
 - c) al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - a) l'accoglimento totale del reclamo;
 - b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d) il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 37 - Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

CAPO VI - AUTOTUTELA

Art. 38 - Esercizio dell'autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
2. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - a) errore di persona;
 - b) errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
4. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
 - a) l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - b) il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - c) vi è pendenza di giudizio;
 - d) il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 39 - Effetti

1. Nei casi di annullamento o revoca parziale dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per la casistica dell'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

CAPO VII - RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, DILAZIONI E RIMBORSI

Art. 40 - Regole generali per la riscossione volontaria e coattiva

1. Le modalità di riscossione spontanea delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti

- che disciplinano le singole entrate.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa speciale in materia di violazioni del Codice della strada, l'attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali ed i relativi atti sono disciplinati dai commi 792 e s.s. dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e s.m.i.
 3. Le attività di cui al comma 2 devono essere improntate a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure
 4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - il Comune di Cavarzere;
 - l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
 5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.
 6. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 nonché per gli avvisi di accertamento già emessi alla data del 1.01.2020, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al r.d. n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997;
 - b) la procedura del ruolo di cui al d.P.R. n. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata all'Agente nazionale della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225
 7. Ove non diversamente stabilito dallo specifico regolamento comunale che disciplina l'entrata:
 - a) non si procede alla riscossione volontaria quando l'importo ordinario, dovuto per ogni anno, risulti pari o inferiore a euro 12,00.
 - b) non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti pari o inferiore a euro 20,00.
 - c) non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a euro 20,00.
 8. In caso di riscossione coattiva con ingiunzione, non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è pari o inferiore a euro 100,00 salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.
 9. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.
 10. I pagamenti delle somme dovute a titolo di Tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

11. I costi posti a carico del debitore sono determinati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 803, della Legge n. 160/2019 e s.m.i. nonché dei provvedimenti di attuazione della stessa disposizione.
12. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020

Art. 40 bis Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 40 ter Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 40 quarter Riscossione coattiva (aggiunto)

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

Art. 41 - Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore

Art. 42 - Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

1. Il responsabile della singola entrata o Concessionario preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) improcedibilità per limiti d'importo;
 - c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
 - d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - f) limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

Art. 43 - Agevolazioni in caso di realizzazione di opere pubbliche

1. La Giunta comunale può deliberare agevolazioni sulle Tassa rifiuti e sull'Imposta comunale sulla pubblicità, fino alla totale esenzione, a favore delle attività economiche situate in zone coinvolte dalla realizzazione di opere pubbliche.
2. La delibera di Giunta comunale deve contenere l'individuazione delle vie e delle piazze interessate all'agevolazione, l'entità della stessa e il periodo temporale di riconoscimento dell'agevolazione. Nelle more dell'emanazione del provvedimento da parte dell'organo deliberante, il contribuente deve comunque effettuare i versamenti che saranno successivamente rimborsati d'ufficio dal Comune o dal soggetto che gestisce l'entrata.

Art. 44 - Agevolazioni a favore degli enti no profit

1. Il Consiglio comunale può deliberare nei confronti delle ONLUS e degli enti non aventi scopo di lucro che erogano servizi socio assistenziali e servizi socio sanitari ai sensi della Legge regionale Veneto n. 22/2002, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi comunali.
2. Il Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 23 della legge 7 dicembre 2000 n. 383, può deliberare riduzioni sui tributi comunali per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.

Art. 45 - Dilazione dei debiti non assolti

1. Per debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo o entrata, così come per i debiti relativi a somme certe liquide ed esigibili non aventi natura tributaria, derivanti dalla notifica di un avviso di accertamento esecutivo ai sensi del precedente art. 20 o di ingiunzione di pagamento, possono essere concesse, a seguito di specifica istanza presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni di pagamento delle somme dovute, secondo piani rateali che rispettino le seguenti regole:
 - a. la rateizzazione può essere concessa esclusivamente a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale.

Per importi fino ad euro 6.000,00 la predetta condizione è autocertificata dal debitore al momento della presentazione dell'istanza con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Il soggetto che concede la rateizzazione effettua, a campione, le dovute verifiche in ordine alle autocertificazioni presentate utilizzando le banche dati in possesso dell'Ente nonché quelle gestite dall'Agenzia delle Entrate.

In caso di importi superiori al limite sopra indicato, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa.

Il soggetto che concede la rateizzazione effettua, a campione, le dovute verifiche in ordine alle autocertificazioni presentate utilizzando le banche dati in possesso dell'Ente nonché quelle gestite dall'Agenzia delle Entrate.

In ogni caso può essere richiesta la giacenza media dei conti intestati all'istante.
 - b. l'importo da rateizzare non può essere inferiore ad euro 100,00;
 - c. la rata minima non può essere inferiore ad euro 50,00 per le persone fisiche e ad euro 100,00 per le persone giuridiche;
 - d. il piano rateale seguirà la seguente articolazione, con un numero massimo di 48 rate:
 - per importi fino ad euro 1.000,00 si potranno concedere al massimo 12 rate mensili;
 - per importi da euro 1.001,00 fino ad euro 6.000,00 si potranno concedere al massimo 24 rate mensili;
 - per importi da euro 6.001,00 fino ad euro 15.000,00 si potranno concedere al massimo 36 rate mensili;
 - per importi superiori ad euro 15.000,00 si potranno concedere al massimo 48 rate mensili.

Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito

secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate in ragione della entità dello stesso nonché avendo riguardo alla capacità contributiva dell'istante, così come risultante dalle verifiche e dall'istruttoria esperita ai sensi della precedente lettera a);

2. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
3. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
4. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
5. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
6. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
7. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili

Art. 46 - Definizione e versamenti

1. La dilazione di pagamento sui tributi può essere concessa unicamente su un titolo di definizione della pretesa, avuto riguardo al rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del tributo.
2. In caso di dilazione su avviso di accertamento, il periodo di dilazione non può superare il termine di sei mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo di riscossione coattiva.
3. La dilazione si perfeziona col pagamento della prima rata scadente l'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta della dilazione.
4. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo alla prima rata.
5. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
6. Le somme incassate sono imputate con il seguente ordine di copertura:
 - a) spese di notifica;
 - b) costi di riscossione;
 - c) interessi di mora maturati sino alla data di presentazione dell'istanza di dilazione;
 - d) sanzioni amministrative;
 - e) somme dovute a titolo di tributo o altra entrata patrimoniale.
7. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza o dei chiarimenti resisi necessari.
8. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
9. L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, ma preclude le azioni esecutive.

Art. 47 - Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. 46/99 e nell'art. 19 del D.P.R. 602/1973, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo coattivo deve essere presentata all'Agenzia delle entrate - Riscossione competente per ambito che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive in vigore.

Art. 48 - Rimborsi

1. Il cittadino può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti nelle norme che disciplinano le singole entrate
2. Fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, è dovuto il rimborso delle somme indebitamente versate per tutti gli anni non ancora prescritti al momento della presentazione della relativa domanda.
3. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta pari o inferiore a € 12,00.

Art. 49 - Accollo del versamento

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) generalità e codice fiscale dell'accollante;
 - c) il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

Art. 50 - Compensazione

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione, contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Prima di procedere alla compensazione delle somme, il contribuente deve acquisire nulla osta dall'ufficio tributi del comune. In ogni caso, il nulla osta non costituisce accertamento dell'esistenza delle somme di cui si chiede la compensazione.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

5. La compensazione non opera per importi complessivi superiori a euro 5.000 calcolati per singole annualità d'imposta.

Art. 51 - Interessi

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.
2. Gli interessi sui rimborsi sono riconosciuti su richiesta del contribuente e decorrono dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 52 - Sospensione o differimento del versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

Art. 53 - Compensi incentivanti

1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della L.662 del 1996, dall'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, parte del gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da riscossione di avvisi di accertamenti, è destinato all'attribuzione di compensi incentivanti a favore del personale del Servizio Tributi.
2. Ai fini di cui al comma 1 si intende il gettito riscosso a seguito di attività di accertamento, anche con procedura coattiva.
3. In sede di contrattazione integrativa saranno definite l'entità e le modalità di corresponsione degli incentivi economici al personale, in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi raggiunti in fase di recupero dell'evasione.
4. La Giunta comunale può fissare un limite di importo complessivo di erogazione rispetto alle somme rendicontate, anche in relazione ai limiti di legge e può individuare ulteriori dipendenti che abbiano partecipato significativamente all'attività accertativa.

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Art. 54 - Soggetti responsabili delle entrate extratributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate extratributarie i Responsabili dei Servizi ai quali sono affidate le rispettive entrate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 55 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
2. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 56 - Accertamento delle entrate extratributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "Responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo).
3. I responsabili dei relativi servizi dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Art. 57 - Dilazione di pagamento delle entrate extratributarie

1. Ai debitori di somme certe, liquidi ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, su richiesta del debitore stesso, dilazioni di pagamento alle seguenti condizioni:
 - a) sussistenza di una situazione temporanea di difficoltà in grado di incidere negativamente sulla situazione economica del debitore;
 - b) inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni;
 - c) durata massima 60 mesi con facoltà di applicare lo schema previsto dalla lettera b) del precedente articolo 45, comma 1;
 - d) decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento di due rate alle scadenze fissate;
 - e) applicazione degli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile con maturazione giorno per giorno;
 - f) presentazione di idoneo titolo di garanzia qualora il responsabile lo ritenga opportuno.
2. Il soggetto competente al rilascio della dilazione è il Responsabile della relativa entrata.
3. In caso di entrata iscritta a ruolo la dilazione è di competenza dell'Agenzia delle entrate - Riscossione.

Art. 58 - Rimborsi delle entrate extratributarie

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologia di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Responsabile dell'entrata, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza,

- si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari
6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.

Art. 59 - Regole generali per la riscossione volontaria e coattiva

1. Le modalità di riscossione spontanea delle entrate non tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.
2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di disciplina della singola entrata, la riscossione coattiva delle entrate extratributarie può essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997;
 - b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 602/73, se la riscossione coattiva è affidata al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. 193/2016 convertito con modificazioni in legge 01/12/2016 n. 225 (Agenzia delle entrate - Riscossione).
3. Sono attribuite al Funzionario responsabile dell'entrata, o al Responsabile dell'ufficio preposto alla riscossione coattiva, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 nonché, nel caso di riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e successive modificazioni e integrazioni, tutte le attività necessarie alla riscossione.
4. Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al RD 639/1910:
 - a) sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione nonché tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile.
 - b) le spese non rientranti nel D.M. 21 novembre 2000 sono approvate dalla giunta comunale in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettiva del processo di lavoro.
5. Non si procede alla riscossione coattiva delle entrate in genere quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a € 20,00.
6. Il funzionario responsabile della relativa entrata ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo delle somme dovute. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile dell'Entrata che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.
7. In caso di riscossione coattiva con ingiunzione, non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è pari o inferiore a euro 20,00 salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.
8. I pagamenti delle somme dovute a titolo di Entrata devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Art. 60 - Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo

posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 61 - Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) improcedibilità per limiti d'importo;
 - c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
 - d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

Art. 62 - Autotutela ad iniziativa del soggetto obbligato

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti.
2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria dell'organo giudicante.

Art. 63 - Esercizio dell'autotutela

1. Il Funzionario responsabile dell'entrata deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. Il Funzionario responsabile dell'entrata può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.
3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
5. L'esercizio dell'autotutela non è soggetta a limiti di tempo anche se:
 - a) l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;

- b) il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - c) vi è pendenza di giudizio;
 - d) il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
 7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
 8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

TITOLO IV - CONTROLLI AGENTI CONTABILI

CAPO I - AGENTI CONTABILI

Art. 64 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina i controlli sugli agenti contabili del Comune di Cavarzere in forza del principio generale per cui chi gestisce denaro non proprio deve rendere il conto del proprio operato al titolare della gestione stessa. Il controllo va effettuato con cadenza semestrale e si conclude con la consegna all'ente del conto dell'agente entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

Art. 65 - Concessione di riscossione del tributo

1. In caso di affidamento in concessione del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali, il concessionario della riscossione:
 - a) comunica, entro un mese dalla firma del contratto, all'ente concedente il nominativo del soggetto che assume la funzione di Agente contabile. L'agente incaricato assume la funzione di Agente contabile, con tutti gli obblighi che sono riservati agli agenti interni dell'ente. In caso di mancata comunicazione del nominativo, sarà considerato tale il rappresentante legale della società concessionaria;
 - b) presenta entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il conto giudiziale della gestione utilizzando il modello 21 del D.P.R. 194/96, sottoscritto con firma autografa o digitale da chi ne ha i poteri di rappresentanza;
 - c) comunica entro lo stesso termine di 30 giorni il saldo dei conti iniziale al 1 gennaio e finale al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
2. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1977 n. 446, il funzionario Responsabile dell'entrata vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.
3. Non rivestono la qualifica di agenti contabili le Poste Italiane e l'Agenzia delle Entrate.

Art. 66 - Regole generali sul conto della gestione

1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, gli Agenti contabili di cui al presente capo rendono il conto della loro gestione all'Ente locale il quale lo trasmette alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto secondo quanto prescritto dall'articolo 233 del TUEL 267/2000.
2. La resa del conto da parte degli agenti contabili deve essere fornita mediante modulistica

conforme a quella approvata con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194.

3. Il giudizio di conto dell'agente contabile concerne l'esame della regolarità delle riscossioni e dei versamenti in tesoreria effettuati semestralmente nel corso dell'esercizio e per i quali l'agente contabile ha avuto l'incarico dall'ente locale e comprende tutte le operazioni comunque effettuate di riscossione di somme da parte dei debitori dell'ente.
4. Il conto deve essere sottoscritto dall'agente contabile con firma autografa o digitale da chi ne ha i poteri di rappresentanza ed è sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario il quale attesta la corrispondenza con le scritture contabili dell'ente locale.
5. Qualora le risultanze di tali conti non corrispondano alle scritture dell'Ente, il responsabile del servizio finanziario notificherà agli agenti interessati le difformità chiedendone motivazione entro 15 giorni.
6. Qualora in seguito alle verifiche permangano difformità tali da non poter procedere alla parifica, entro i successivi quindici giorni e comunque almeno 30 giorni prima dell'approvazione del rendiconto, dovrà essere fatta apposita segnalazione all'organo di revisione dell'ente.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 67 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 68 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2018.
2. Dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le norme comunali in precedenza approvate che risultano in contrasto con quanto in esso contenuto e specificatamente il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con delibera C.C. n. 100 in data 23/12/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 69 Disciplina transitoria

1. Le modifiche all'art. 45 si applicano alle istanze di rateizzazione formulate successivamente all'entrata in vigore delle modifiche del presente regolamento, senza distinzione in ordine alla riferibilità delle stesse ad avvisi di accertamento o atti emessi con la forma prevista dall'art. 1, comma 792 della Legge 160/2019 o ad avvisi di accertamento o ingiunzioni emesse secondo la normativa vigente al 31.12.2019. Restano efficaci le rateizzazioni già concesse ed in essere alla data di entrata in vigore delle modifiche del presente regolamento.



COMUNE DI CAVARZERE

Città Metropolitana di Venezia

ORIGINALE

Delibera N. 13
Del 28-04-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta

OGGETTO	MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE
---------	--

Il giorno ventotto del mese di aprile duemilaventitre, alle ore 18:18 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge.

Assume la Presidenza FAVA ROBERTA.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Targa Michela.

Eseguito l'appello risultano presenti:

I CONSIGLIERI	PRESENZA	I CONSIGLIERI	PRESENZA
MUNARI PIERFRANCESCO	Presente	SCHIORLIN SARA	Presente
TURATTI ILARIA	Presente	LIVIERO ALBERTO	Presente
GRANDI MARCO	Presente	RUSCA SILVANO	Presente
PARISOTTO PIERLUIGI	Presente	FONTOLAN PAOLO	Assente
PASQUALI EMANUELE	Assente	CROCCO HEIDI	Assente
FRIZZARIN MARIA STELLA	Presente	BERGANTIN FABRIZIO	Assente
FAVA ROBERTA	Presente	TASSO CHIARA	Presente
BERNELLO MATTIA	Presente	FUMANA ANDREA	Presente
GARBIN GRAZIANO	Presente		
	TOTALE	PRESENTI 13	ASSENTI 4

Il Presidente FAVA ROBERTA, constatato il numero legale degli intervenuti, previa designazione a scrutatori dei consiglieri

SCHIORLIN SARA
LIVIERO ALBERTO
FUMANA ANDREA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno.

L'Assessore al Bilancio Turatti Ilaria propone l'adozione della seguente deliberazione:

Premesso che

- con la legge di bilancio per il 2020 (art.1, commi da 784 a 815, l. n.160 del 2019), è stata disposta la riforma della riscossione locale;
- lo strumento dell'accertamento esecutivo – immediatamente applicabile – rappresenta il cardine del nuovo sistema; tale istituto, in precedenza adottato per i soli atti di recupero erariali gestiti dall'Agenzia delle Entrate e dall'agente della riscossione nazionale (Agenzia delle Entrate – Riscossione), viene esteso ai rapporti relativi alle entrate locali che, in base alle disposizioni che regolano ciascuna entrata, non risultino ancora prescritti;
- con il nuovo accertamento esecutivo sono condensate, in un unico atto, tre diverse funzioni: quella di atto impositivo, quella di titolo esecutivo e quella di precetto, svolgendo contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva (iscrizione a ruolo o inserimento del credito in ingiunzione di pagamento).
- l'istituto *de quo* si applica sia per i tributi che per le entrate patrimoniali (ad eccezione delle sanzioni da Codice della strada), e deve essere utilizzato tanto dalle amministrazioni locali che dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n.446 del 1997 (concessionari della riscossione iscritti all'albo, società in house ecc.)
- in ragione delle richiamate funzioni che il nuovo atto assolve, l'atto di accertamento esecutivo deve contenere:

- a) l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi in esso indicati entro il termine di presentazione del ricorso (per i tributi locali) o entro sessanta giorni (per le entrate patrimoniali);
- b) in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni;
- c) l'indicazione che l'atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- d) l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo di pagamento, o decorsi i termini per la proposizione del ricorso, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Premesso inoltre che

- un'ulteriore novità recata dalla riforma è la previsione delle modalità di rateazioni delle somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo;
- al riguardo, lo stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019, ai commi da 796 a 801, disciplina le modalità con cui gli enti locali e i soggetti ai quali è affidata la gestione della riscossione delle proprie entrate a norma dell'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, devono concedere la rateazione in discorso;
- tali modalità, però, possono essere derogate dai comuni in base all'ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti stessi per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate tributarie, fermi restando i limiti prescritti dall'art. 52, del D. Lgs. n. 446 del 1997, vale a dire l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
- il comma 797, in particolare, dispone infatti che "l'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando

una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01”.

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n.388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

Richiamato l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che assegna ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

Dato atto che con deliberazione di C.C. n 66 del 29.11.2017 il Comune di Cavarzere si è dotato di un apposito regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali, tributarie ed extratributarie;

Considerato, per le motivazioni richiamate, che i contenuti della riforma comportano la necessità di un adeguamento del Regolamento generale delle entrate comunali, tributarie ed extratributarie;

Visto l'allegato schema di modifiche al vigente regolamento generale delle entrate (Allegato A);

Acquisito il parere del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7) del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000) trasmesso con nota prot. 7312/23 Verbale n. 9/2023

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare Bilancio nella seduta del 20.04.2023;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000

Atteso che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica alla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e l'insussistenza di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche al regolamento generale delle entrate comunali, tributarie ed extratributarie, approvato con delibera di C.C. n. 66 del 29.11.2017, così come riportate nell' Allegato A), che è unito alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, per effetto delle modifiche apportate, il testo coordinato del Regolamento generale delle entrate è quello risultante dall'allegato B), che è unito alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il regolamento approvato avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, essendo stato adottato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023 –2025;

4. di assicurare al presente Regolamento la massima pubblicità, pubblicando lo stesso sul sito web istituzionale e nella sezione "Disposizioni generali" – "Atti generali" della pagina Amministrazione Trasparente dell'Ente;
5. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on - line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
6. di trasmettere, in modalità telematica, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Si dà atto che risulta presente anche il Consigliere Comunale Crocco Heidi.

Si dà atto che gli interventi sono registrati su supporto digitale la cui trascrizione viene riportata quale parte integrante e sostanziale del verbale.

Uditi gli interventi come di seguito integralmente riportati:

"Presidente

Allora passiamo al punto 3 "Modifiche al Regolamento generale delle entrate comunali tributarie ed extra tributarie". Prego Assessore Turatti.

Assessore Turatti

Anche questi sono adeguamenti dovuti e vado un attimo a semplificare, ed ecco la legge del bilancio per il 2020 è stata disposta alla riforma della riscossione locale, quindi in questo, con il nuovo accertamento esecutivo sono condensate tre diverse funzioni, quella di atto in positivo e quella di titoli esecutive e quella di precetto. Svolgendo contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento di atto di riscossione. Si applica per tutti i tributi che per le entrate patrimoniali, eccetto il codice della strada, quindi le sanzioni del codice della strada. L'atto di accertamento esecutivo deve contenere: l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi in esso indicati entro il termine di presentazione del ricorso per i tributi locali, o entro 60 giorni per le entrate patrimoniali; in caso di tempestiva proposizione del ricorso, indicazione dell'applicazione delle disposizioni in cui agli articoli 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 numero 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni; l'indicazione che l'atto costituisce titolo esecutivi idonei e attivare le procedure esecutive cautelari e l'indicazione del soggetto che decorsi i 60 giorni del termine ultimo di pagamento, decorsi i termini per la proposizione del ricorso, procederà alla riscossione delle somme richieste anche ai fini dell'esecuzione forzata. Quindi questi sono tutti aggiustamenti tecnici.

Presidente

Qualcuno vuole intervenire? Mettiamo ai voti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Consiglieri Astenuti sono: Crocco, Fumana e Tasso.”

Ultimata la relazione illustrativa ed il dibattito, con votazione che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: 14

Voti favorevoli: 11 (espressi per alzata di mano)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: 3 (Crocco, Fumana, Tasso)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1) Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per relationem.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FAVA ROBERTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Generale
Targa Michela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.